

CONTRATTO NORMATIVO PER LA FORNITURA DI SEVOFLURANO PER LA S.C. FARMACIA DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI

**TRA**

L'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta con sede legale in Aosta , via Guido Rey 1, C.F. 91001750073 e Partita IVA 00177330073, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dr. Igor RUBBO domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente U.S.L.

**E**

L'impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Impresa");

**PREMESSO**

che con deliberazione del Direttore Generale del 874 in data 20 luglio 2017, è stata approvata l'adesione alla procedura di gara espletata da SUAM Marche per la fornitura di Sevoflurano per la S.C. Farmacia dell'Azienda Usl della Valle D'Aosta per un periodo di quattro anni;

che il contenuto obbligatorio del Contratto normativo è integrato dalle previsioni contenute nei documenti non materialmente allegati, inerenti tutti gli atti di gara incluso il DUVRI e il modello Patto di Integrità dell'Azienda Usl della Valle D'Aosta;

che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto normativo che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT

per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto normativo, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

### **Articolo 2**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L'appalto di cui alla fornitura oggetto del presente Contratto normativo è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture ed, in particolare, da quelle di cui al D. Lgs. 18/04/2016, n. 50
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, dalla L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/2005.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto**

Il Contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alla fornitura in oggetto, con il quale l'Impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'U.S.L. a garantire la fornitura con le caratteristiche e modalità tecniche e di conformità di cui al Capitolato speciale

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT

d'oneri e suoi allegati, nonché all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica, tenuto conto altresì del modello DUVRI e del modello Patto di Integrità dell'Azienda Usl della Valle D'Aosta.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

Il presente Contratto normativo ed i suoi allegati rimangono validi, efficaci e vincolanti per la regolamentazione del Contratto normativo medesimo e per tutta la sua durata, che viene fissata in anni 4 ( quattro).

#### **Articolo 5**

##### **Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga del Contraente, oltre alla normativa vigente, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale d'oneri e nell'Offerta tecnica.

#### **Articolo 6**

##### **Obbligazioni specifiche dell'Impresa**

L'Impresa si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Contratto normativo, a:

- a) rispettare con il massimo rigore le prescrizioni previste dal capitolato speciale d'oneri ;
- b) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai Contraenti;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nell' Offerta tecnica e nel Capitolato speciale d'oneri;

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT





d) ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto normativo;

**Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto normativo, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa e l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Contraenti, assumendosene il medesimo Impresa ogni relativa alea.**

## **Articolo 7**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Impresa, in adempimento di quanto dettagliato dal Capitolato speciale d'onori si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed alle figure ad essi equiparate derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali ed alle figure ad essi equiparate, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Contratto normativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto normativo.

## **Articolo 8**

### **Ruolo del responsabile del procedimento**

Le attività di supervisione sul corretto adempimento della fornitura da parte dell'Impresa sono svolte dal Direttore di esecuzione del contratto il quale è il Direttore S.C. Farmacia in

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT

collaborazione con il responsabile del procedimento il quale custodirà la documentazione relativa alla stipulazione del Contratto normativo.

## **Articolo 9**

### **Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dall'Impresa in favore del Contraente entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta della relativa fattura.

## **Articolo. 10**

### **Penali**

Le penali sono espressamente disciplinate dalla *lex specialis* di gara a cui si rinvia espressamente. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Articolo 11**

### **Cauzione definitiva**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha presentato:

- polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'U.S.L. operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT

termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'U.S.L., sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.

L'Azienda U.S.L si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito, in relazione alle prestazioni eseguite.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del credito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Impresa

## **Articolo 12**

### **Risoluzione ed effetti della risoluzione**

In caso di inadempimento dell'Impresa agli obblighi assunti con il Contratto normativo, l'U.S.L potrà richiedere la risoluzione del Contratto secondo le modalità e a seguito del verificarsi delle ipotesi descritte nel Capitolato speciale d'oneri.

## **Articolo 13**

### **Danni e responsabilità civile**

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa stesso quanto dell'U.S.L. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, di negligenze o di altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **Articolo 14**

### **Divieto di cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto normativo, a pena di nullità delle cessioni stesse.

## **Articolo 15**

### **Foro competente**

Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto normativo e alla sua validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Aosta.

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT



## **Articolo 16**

### **Riservatezza**

L'Impresa si obbliga a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati personali forniti dall'Impresa appaltatrice saranno dall'U.S.L., trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente contratto o convenzione.

Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'Articolo 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento dei dati è l'U.S.L., nella persona del suo legale rappresentante.

L'Impresa si impegna a garantire la privacy dell'utente con il quale venga a contatto durante l'espletamento della fornitura e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'U.S.L. nomina l'Impresa responsabile del trattamento dei dati per la parte di competenza.

## **Articolo 17**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'U.S.L. per legge.

L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); conseguentemente, al Contratto normativo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

## **Articolo 18**

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT

## **Domicilio legale**

Agli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale in

\_\_\_\_\_

## **Articolo 19**

### **Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente e nel loro insieme; comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto normativo da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi od integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT

L'Impresa

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

L'U.S.L.

Il Direttore Generale



---

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, approvando espressamente gli articoli del contratto sopra riportati:

(Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati) – (Art. 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile) – (Art. 3 Oggetto) – (Art. 4 Durata) – (Art. 5 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità) – (Art. 6 Obbligazioni specifiche dell'Impresa) – (Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) – (Art. 8 Ruolo del responsabile del procedimento) – (Art. 9 Fatturazione e pagamenti) – (Art. 10 Penali) – (Art. 11 Cauzione definitiva) – (Art. 12 Risoluzione ed effetti della risoluzione) – (Art. 13 Danni e responsabilità civile) – (Art. 14 Divieto di cessione del contratto) – (Art. 15 Foro competente) – (Art. 16 Riservatezza) – (Art. 17 Oneri fiscali e spese contrattuali) – (Art. 18 Domicilio legale) – (Art. 19 Clausola finale)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in fase di esecuzione contrattuale il Foro competente è quello di Aosta.

Aosta, \_\_\_\_\_

L'appaltatore

Il legale rappresentante

Sig. \_\_\_\_\_

L'Azienda USL Valle d'Aosta

Il Direttore Generale

Dott \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Dott. Umberto COUT

